



COMUNE DI CARENNO

CARENNO 15/10/2015

CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO

Comune Monte Marenzo e Comune di Carenno

Piazza Municipale, 5 23804 Monte Marenzo (Lc)

Via Roma, 36 23802 Carenno (LC)

Orari di apertura al pubblico:

Monte Marenzo: Telefono 0341.602205 Fax: 0341.603390::

Lunedì/Martedì/giovedì/Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45

Carenno: telefono 0341610220 fax 0341610165

Mercoledì dalle 8.30 alle 11.00

E-mail: polizia_municipale@comune.monte-marenzo.lc.it

PEC : poliziale@pec.comune.monte-marenzo.lc.it

AVVISO

DAL 15 OTTOBRE 2015 AL 15 APRILE 2016 ANCHE IL COMUNE DI MONTE MARENZO / CALOLZIOCORTE E CISANO BERGAMAMSCO (RIENTRANTI NELL'ELENCO DELLA FASCIA 2 DEL TERRITORIO LOMBARDO) SARANNO INTERESSATI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI INQUINANTI

Allegato 1 alla DGR del 31/10/2014, n.2578

NUOVE MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI IN
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA (P.R.I.A.)
E AI SENSI DELLA L.R. 11/12/0006 N.24 ART.13.

Nuove misure relative alla circolazione veicolare RELATIVE AI SEGUENTI VEICOLI

- **Autoveicoli (ai sensi art 47 Codice Della Strada) di classe EURO 0 BENZINA O DIESEL, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE RISPETTANO LE DIRETTIVE :**
91/441/CEE, - 91/542/CEE, - 93/59/CEE (RIPORTATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE)
- **Autoveicoli (ai sensi art 47 Codice Della Strada) di classe EURO 1 DIESEL OMOLOGATI AI SENSI DELLE DIRETTIVE :**
91/441/CEE, - 91/542/CEE RIGA A , - 93/59/CEE alimentati a gasolio
(RIPORTATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE)
- **Autoveicoli (ai sensi art 47 Codice Della Strada) di classe EURO 2 DIESEL OMOLOGATI AI SENSI DELLE DIRETTIVE :**
94/12/CE, - 91/542/CEE RIGA B, - 94/12/CE, - 96/1/CE, - 96/44/CE, - 96/69/CE -
98/77/CE e alimentati a gasolio (RIPORTATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE)

Fermo dei veicoli inquinanti 2015



A tutela della qualità dell'aria Regione Lombardia ha disposto limitazioni permanenti alla circolazione dei mezzi più inquinanti, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno. Il fermo è in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.

- [Dove si applica](#)
- [I veicoli interessati](#)
- [I veicoli esclusi dalle limitazioni](#)
- [Le deroghe](#)
- [I controlli](#)

Dove si applica

Le limitazioni alla circolazione interessano la porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo con l'aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A (disponibile [l'elenco dei Comuni interessati](#)).

Il fermo si applica anche ai territori dei Comuni che - pur non appartenendo alle zone sopra indicate - abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (compresi nell'elenco sopra citato).

Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno dei territori indicati, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione di:

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

I veicoli interessati

Non possono circolare gli autoveicoli:

- **Euro 0 benzina** (non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive);
- **Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel** (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

I veicoli esclusi dalle limitazioni

Possono circolare:

- i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3, sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione.
- i veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
- i veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
- i motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare.
- i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale:

A) veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

B) veicoli di pronto soccorso sanitario;

C) scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

D) autovetture targate CD e CC.

Le deroghe

Sono esclusi dal fermo della circolazione i veicoli:

- appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;

- di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- con a bordo almeno tre persone;
- delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

I controlli

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.